Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029.

Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.

Art. 2.

L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°,56 non deve essere inferiore a 95° C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

Alcole metilico, in volume c.c.	0,50	per cento
Acidità, in acido acetico, mgr.	5	»
Eteri, in acetato di etile, mgr.	60	»
Aldeidi, mgr.	5	»
Alcoli superiori, mgr.	10	»
Forfurolo F		tracce

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

Art. 3.

L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali.

E' abrogato l'art. 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

Art. 4.

L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque pone in vendita alcole non rispondente ai requisiti fissati dall'art. 2 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

Art. 6.

La pena prevista nel precedente articolo non può essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non è in grado di indicare e di provare l'identità e la provenienza dell'alcole.

L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita.

La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le autorità ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge.

La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico è affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Ai fini della vigilanza valgono le norme relative al prelevamento ed analisi di campioni previste dal decreto Presidenziale 30 maggio 1953, n. 567, per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, che disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

Le analisi dei campioni dovranno essere eseguite secondo i metodi che saranno indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO — GAVA — GUI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1030.

Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1031.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957, *con le seguenti modificazioni*:

All'art. 1, *primo comma, alle parole*: « fino al 31 dicembre 1957 » *sono sostituite le parole*: « fino al 31 gennaio 1958 ».

All'art. 2, *primo comma, alle parole*: « fino al 31 dicembre 1957 » *sono sostituite le parole*: « fino al 31 gennaio 1958 ».

All'art. 3, *primo comma, alle parole*: « entro il 10 ottobre 1957 » *sono sostituite le parole*: « entro il 10 novembre 1957 ».

Dopo l'art 4 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 4-*bis.* — Le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino di cui al decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese anche agli spiriti e alle acqueviti ottenuti nel periodo che va dal 1° settembre 1957 al 13 settembre 1957 »;

« Art. 4-*ter.* — All'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è aggiunto il seguente comma: « E' stabilito in lire 4.000 per ettanidro un diritto erariale per gli spiriti classificati di seconda categoria, provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonchè dalle carrube e dai fichi ».

All'art. 6 *sono aggiunte, in fine, le parole*: « e sono aggiunte le parole: " L'esenzione dalla imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel Comune in cui ha luogo la vinificazione o in Comune limitrofo, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza " ».

Dopo l'art. 6 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 6-*bis.* — Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia la località o il fondo in cui avviene la vinifica-

zione delle uve, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza »;

« Art. 6-*ter*. — Gli ultimi cinque commi dell'art. 73 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono abrogati ».

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-*bis*. — Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci ».

All'art. 8, *le parole*: « lo stanziamento di lire 500 milioni » *sono sostituite dalle parole*: « lo stanziamento di lire 800 milioni ».

All'art. 10, *le parole*: « la spesa di lire 500 milioni » *sono sostituite dalle parole*: « la spesa di lire 800 milioni ».

Dopo l'art. 10 *sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 10-*bis*. — Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati ».

« Art. 10-*ter*. — In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di liquori e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e scarico, dovranno essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione finanziaria, nei quali, ogni volta che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione affinchè dai registri risultino in ogni momento le quantità dello zucchero messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso ».

« Art. 10-*quater*. — L'inosservanza dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e delle lavorazioni è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica in misura non inferiore a lire 25 milioni ».

« Art. 10-*quinquies*. — Per la ripartizione, fra gli scopritori, delle multe relative a violazioni del presente decreto si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. **1032**.

Approvazione della modifica alla variante al piano regolatore di Marassi, in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 484, con la quale fu approvato il piano regolatore della zona di Marassi in Genova;

Visto il regio decreto 17 giugno 1929, n. 1351, con il quale venne approvata una variante al piano per la costruzione di un campo sportivo;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1955, con la quale il sindaco di Genova, in base a delibera consiliare n. 1211 del 21 dicembre 1955, ha chiesto l'approvazione di una modifica alla variante al piano regolatore di Marassi, approvata con regio decreto 17 giugno 1929, n. 1351, riguardante l'inserimento di un comparto fabbricabile tra il civico n. 12 di corso De Stefanis e il palazzo ex Centurione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni.

Ritenuto che la proposta modifica prevede: *a*) un lieve spostamento del limite di levante della zona destinata alla formazione del campo sportivo e dei relativi impianti; *b*) l'inserimento di un comparto fabbricabile fra il palazzo ex Centurione e l'edificio con numero civico 12 verso corso De Stefanis, comprendente un corpo di fabbrica lamellare dell'altezza massima consentita nella zona dal regolamento edilizio collegato al successivo fabbricato (numero civico 12) con un corpo basso ad un sol piano;

Considerato che la proposta di variante appare ammissibile, poichè il progettato comparto non contrasta con il contiguo palazzo già Centurione e con l'edificio sito al n. 12 del corso De Stefanis, ma costituisce, con il restante complesso edilizio, un insieme proporzionato ed armonico;

Visto il parere n. 1720, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 1° settembre 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la modifica alla variante al piano regolatore di Marassi, in Genova, relativa all'inserimento di un comparto fabbricabile tra il civico numero 12 di corso De Stefanis e il palazzo ex Centurione, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000, ed in una relazione tecnica.

Per l'esecuzione delle opere è assegnato il termine del 30 giugno 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 122. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Erice (Trapani).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 360;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Viste le deliberazioni 11 gennaio 1956, n. 20 e 11 aprile 1956, n. 214, del commissario prefettizio del comune di Erice (Trapani), con le quali è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 8 settembre 1956, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Erice passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Vista la deliberazione 6 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per la assunzione da parte di detto Ente, della gestione dello acquedotto comunale di Erice;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dello acquedotto del comune di Erice (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il passaggio di gestione secondo la convenzione 8 settembre 1956, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1957
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 179

(6145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1957.

Costituzione del Comitato Unrra-Casas.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1947, concernente la modificazione del Comitato Unrra-Casas;

Considerato che la legge 9 marzo 1954, n. 658, ha soppresso la seconda Giunta Unrra-Casas attribuendone i compiti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione;

Ritenuta la necessità di modificare in conseguenza la composizione del Comitato Unrra-Casas stabilita nel sopra citato decreto 19 dicembre 1947;

Sentiti i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici nonchè il presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1947, è sostituito dal seguente:

Il Comitato Unrra-Casas è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, ed è composto da:

un vice presidente, designato dal presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, ed un funzionario dello stesso Ministero, designato dal Ministro;

due rappresentanti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

il direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

un consigliere di Stato;

un consigliere della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Alla esecuzione dei programmi edilizi ed assistenziali deliberati dal Comitato, ed alla fissazione delle relative modalità tecniche ed amministrative provvederà una più ristretta Giunta composta dal vice presidente e da quattro membri designati dal Comitato.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1947.

Roma, addì 24 ottobre 1957

ZOLI

(6162)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1957.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, riguardante l'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte », convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 456;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, contenente modifiche al regio decreto-legge 1517 sopra citato, ratificato, con modificazione, con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1955, col quale furono designati — per il quadriennio 10 aprile 1955-9 aprile 1959 — i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominati il presidente ed il vice presidente del Consiglio medesimo;

Visti i decreti Ministeriali, in data 22 marzo 1955 e 11 maggio 1955, con i quali il Ministro per l'industria e per il commercio e quello per la pubblica istruzione nominarono, per l'indicato quadriennio, i rispettivi rappresentanti in seno al predetto Consesso;

Considerato che in seguito ai gravi dissensi manifestatisi in seno al Consiglio di amministrazione del cennato Ente ed alle dichiarazioni di astensione dalla partecipazione ai lavori dell'organo direttivo dell'Ente da parte dei rappresentanti locali, l'Ente medesimo versa nella pratica impossibilità di un regolare funzionamento, specie in ordine ai necessari ed urgenti provvedimenti che si attendono per la realizzazione della XXIX Esposizione internazionale d'arte; e che, pertanto, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del suddetto Consiglio ed alla nomina di un commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » è sciolto.

Art. 2.

Il sen. prof. dott. Giovanni Ponti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente sopraccennato.

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1957.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « L'Union », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni generali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union »:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di sua premorienza, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 27 maggio 1953;

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un termine prestabilito se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata;

Tabella per il riscatto della rendita al termine del differimento;

Condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle in vigore;

Condizioni di polizza per contratti di rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 19 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5998)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1957.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1954, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato, in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

Cossio comm. dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Predeval dott. Gustavo, in rappresentanza del comune di Milano;

Corridori dott. Angelo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Ballerini comm. Gianni, in rappresentanza degli espositori della Fiera.

Membri supplenti:

Macedonio dott Domenico, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Mammarella dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero dell'Industria e del commercio.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1957

Il Ministro: GAVA

(6143)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Napoli, confinante a nord, con il foglio di mappa IX, sezione Chiaia; ad est, con i fogli di mappa XXV, XXX e XXXVI, a sud, con il foglio di mappa XXXV sezione Chiaia; ad ovest, con una linea che percorre parallelamente la via comunale Campegna, alla distanza di metri 200 dalla stessa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della XXII *seduta*

L'anno millenovecentocinquantasei addì ventuno del mese di luglio, alle ore 12 in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania in Napoli, Palazzo reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

NAPOLI - COLLINA DI POSILLIPO Imposizione vincolo di insieme versante Campi Flegrei (Fuorigrotta).

(*Omissis*).

Il segretario legge il verbale della precedente riunione del giorno 10 luglio 1957 alla quale non intervenne l'ing. Vittorio Materazzo, rappresentante del comune di Napoli. Mentre gli altri membri, che eseguirono il sopraluogo confermano il precedente parere favorevole sulla imposizione del vincolo delle località comprese nell'ordine del giorno della XXI seduta, l'ing. Materazzo, pur non dichiarandosi contrario al vincolo ritiene che la sua estensione sia eccessiva, poichè sono incluse zone che non hanno interesse paesistico e panoramico.

Dopo ampie discussioni, la Commissione, all'unanimità, decide quanto segue:

1) Napoli Collina di Posillipo Versante Campi Flegrei (Fuorigrotta).

Parere favorevole all'imposizione del vincolo, ai sensi del comma quarto art. 1 della legge 1947 del 29 giugno 1939, perchè la località rappresenta una bellezza panoramica di rilevante interesse paesistico. La zona da vincolarsi è compresa, come da allegata planimetria, nei fogli di mappa catastali XXIV XXIX, XXXIII sezione Chiaia confinante a nord, con il foglio di mappa IX sezione Chiaia; ad est, con i fogli di mappa XXV, XXX e XXXVI; a sud, con il foglio XXXV sezione Chiaia; e ad ovest, con una linea che percorre parallelamente la via comunale Campegna, alla distanza di 200 metri dalla stessa. La fascia di 200 metri parallela alla citata strada comunale Campegna è stata esclusa dal vincolo a richiesta dell'ing. Materazzo e la Commissione ha rilevato che in effetti i suoli compresi in essa non meritano la particolare tutela della legge.

(*Omissis*).

Alle ore 13,45 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: CHIAROMONTE

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 9657 in data 16 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Dorigo Ervano, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Sorrentino Alfredo, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Sorrentino Alfredo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, in sostituzione del dott. Dorigo Ervano, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro: Gui

(6118)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1957.
Contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 18 febbraio 1946, n. 100, concernente la fornitura dei predetti contrassegni;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Unione italiana dei ciechi, alla quale è stato conferito per i precedenti anni, l'incarico della fornitura per l'anno 1958;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire per l'anno 1958 alle Amministrazioni provinciali i contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministero dei trasporti, di concerto con quello delle finanze.

Roma, addì 29 ottobre 1957

Il Ministro: Andreotti

(6165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale civile e casa di ricovero per inabili di Bolzano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 28 settembre 1957, n. 330/208, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile e casa di ricovero per inabili di Bolzano viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(6102)

Autorizzazione all'Ospedale civile di Legnano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 30 settembre 1957, n. 330/157, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dello Ospedale civile di Legnano (Milano) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(6103)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 30 ottobre 1957:

Giannitti Angelo, notaio residente nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Avellino;

Baccalario Pier Domenico, notaio residente nel comune di Rivalta Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Acqui Terme, stesso distretto;

Moroni Mario, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Sondrio;

Crosio Eugenio, notaio residente nel comune di Verolengo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Gassino Torinese, stesso distretto;

Placì Donato, notaio residente nel comune di Tuglie, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Cutrofiano, stesso distretto;

Calderone Esterina, notaio residente nel comune di Roccavaldina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Furnari, stesso distretto;

Vallebona Albino, notaio residente nel comune di Nuraminis, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Sinnai, stesso distretto;

Salomone Luigi, notaio in Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Stigliano, stesso distretto;

Bucchini Elso, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mede, stesso distretto;

Pignataro Tommaso, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Feletto, distretto notarile di Torino;

Mancuso Domenico, notaio residente nel comune di Aradeo, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Novoli, stesso distretto;

Toppino Guido, notaio residente nel comune di Neive, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto;

Maggio Alessandro, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Santa Margherita di Belice, stesso distretto;

Carbognin Ennio, notaio residente nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Beghini Walter, notaio residente nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Giordano Giuseppe, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Belcastro Luigi, notaio residente nel comune di Cirò, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Cosenza;

Barberis Vittorio, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

(6154)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio dei comuni di Santo Stefano di Cadore, San Nicolò Comelico, Comelico Superiore, San Pietro di Cadore e Danta.

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato prorogato il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio dei comuni di Santo Stefano di Cadore, San Nicolò Comelico, Comelico Superiore, San Pietro di Cadore e Danta.

Con lo stesso decreto l'attuale denominazione della stazione di soggiorno e turismo del Comelico è stata mutata in quella di « stazione di soggiorno e turismo Val Comelico ».

(6106)

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Avigliana (Torino).

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato prorogato il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Avigliana (Torino).

(6107)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n. 3105/1009 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 79) è stata definitivamente determinata in L. 4.529.068 (lire quattromilionicinquecentoventinovemilasessantotto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Riace (Reggio Calabria), della superficie di ettari 98.36.10 nei confronti della ditta CAMPAGNA Carlo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 867.188 (lire ottocentosessantasettemilacentottantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 5.390.000 (lire cinquemilionitrecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli succursale di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3107/1011, in data 9 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 4 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 38) è stata definitivamente determinata in L. 845.600 (lire ottocentoquarantacinquemilaseicento), ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Riace (Reggio Calabria), della superficie di ettari 17.25.80 nei confronti della ditta CAMPAGNA Gemma fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 161.939 (lire centosessantunomilanovecentotrentanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.005.000 (lire unmilionecinquemila) arrontodato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 1957.

(6070)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi, di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Massafra (Taranto), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta DE NOTARISTEFANO Francesco fu Lorenzo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 5.745.575 (lire cinquemilionisettecentoquarantacinquemilacinquecentosettantacinque).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

foglio 103, particella 6:
errata foglio 103; *corrige* foglio 104;

foglio 103, particella 10:
errata foglio 103; *corrige* foglio 104;

foglio 103, particella 11:
errata foglio 103; *corrige* foglio 104.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 31 agosto 1957 sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 23 ottobre 1956, n. 198 dell'8 agosto 1956, n. 10 del 12 gennaio 1957, n. 68 del 14 marzo 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale svincolo ed espropriazione			Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed intesessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESO-RERIA
				Data	Gazzetta Ufficiale		Data 31-8-57	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
					N.	Data		Data	N.	Foglio				
			Ha.				N.				Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	BRUNO Giovanni e Pietro fu Michele	Gravina	24.45.09	5- 9-56	297	23-11-56	2303/207	5-10-57	21	78	1.745.000	145.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	FORTUNATO Leonardo fu Giuseppe	Stigliano	23.64.13	31- 7-56	281	6-11-56	2169/ 73	5-10-57	21	77	1.055.000	130.000	Id. Id.	Id.
3	GALANTI Maria-Carmela, maritata SICILIANO, e Margherita, vedova NIUTTA, sorelle, fu Giovanni Vincenzo	Montescaglioso	9.46.22	15-11-56	23	31- 1-57	2585/489	5-10-57	21	75	985.000	115.000	Id. Id.	Id.
4	MALFATTI Maria Gloria di Gioacchino	Nardò	1.49.20	31- 7-56	281	6-11-56	2170/ 74	5-10-57	21	74	40.000	—	Id. Id.	Id.
5	PANETTA Mario e Gaetano fu Michele	Pisticci	8.40.84	28- 2-57	135	29- 5-57	2895/799	5-10-57	21	73	980.000	65.000	Id. Id.	Id.
6	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Cerignola	61.71.27	28- 2-57	135	29- 5-57	2899/803	5-10-57	21	72	21.015.000	1.220.000	Id. Id.	Id.
								TOTALI . .			25.820.000	1.675.000		
								IMPORTO TOTALE TITOLI .			27.495.000	—		

Roma, addì 21 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6072)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa operaia edilizia e di lavoro « La Montesina », con sede in Montese.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1957, il dott. Alfonso Bucciarelli è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa operaia edilizia e di lavoro « La Montesina », con sede in Montese, in sostituzione del geom. Copernico Milani.

(5386)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « La Felsinea ricostruttrice », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 ottobre 1957, i poteri conferiti al col. Caprio Alfonso, commissario della Società cooperativa edilizia « La Felsinea ricostruttrice », con sede in Bologna, sono stati prorogati al 30 novembre 1957.

(6124)

Proroga dei poteri al commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1957, i poteri conferiti al ragioniere Sabatino Saccocci, commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto), sono stati prorogati dal 7 ottobre 1957 al 31 gennaio 1958.

(6003)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Taraschi & Zucca, già esercente in Milano, via Mac Mahon, 39.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 463-MI.

(6039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 5 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,85	624,91	624,90	624,96	624,85
$ Can.	651,95	651,875	651 —	650,50	650,40	650 —	650,75	650,50	650,50	650,75
Fr. Sv lib.	145,80	145,825	145,80	145,80	145,77	145,80	145,81	145,80	142,82	145,80
Kr. D.	90,31	90,35	90,45	90,49	90,52	90,34	90,52	90,35	90,40	90,45
Kr. N.	87,49	87,55	87,69	87,68	87,70	87,51	88 —	87,55	87,60	87,60
Kr. Sv.	120,78	120,92	121,02	121,01	121 —	120,86	121,01	120,90	120,98	121,10
Fol.	164,56	164,78	164,90	164,90	164,92	164,59	164,90	164,50	164,85	164,80
Fr. B.	12,50	12,515	12,53	12,525	12,5175	12,51	12,525	12,51	12,52	12,52
Fr. Fr.	147,78	148,03	148,28	148,45	148,30	147,85	148,33	148 —	148 —	147,90
Fr. Sv. acc.	142,70	142,82	142,90	143,02	142,95	142,78	143 —	142,80	142,86	142,98
Lst.	1749,85	1753,25	1753,75	1753,25	1753 —	1752 —	1753,25	1751 —	1753 —	1753,50
Dm. occ.	148,55	148,76	148,90	148,89	148,89	148,70	148,94	148,70	148,85	148,90
Scell. Aust.	24,01	24,03	24,05	24,07	24 —	24,03	24,075	24,03	24,04	24,03

Media dei titoli del 5 novembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,475
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 5 % 1935	93,375
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	650,625
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,505
1 Corona norvegese	87,68
1 Corona svedese	121,01
1 Fiorino olandese	164,90
1 Franco belga	12,525
100 Franchi francesi	148,39
1 Franco svizzero acc.	143,01
1 Lira sterlina	1753,25
1 Marco germanico	148,915
1 Scellino austriaco	24,075

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di 1200 allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1958 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*).

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 600 per i giovani che non abbiano concorso alla leva, di terra e di mare, oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di Corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) 200 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) 400 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso attenersi a quanto previsto dall'allegato manifesto.

2. — I Comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al n. 5 dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi, unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale, per l'esame da parte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588.

3. — All'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 2, lettera *c*) e n. 12, lettera *b*) dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i Comandi di legione, mediante Commissione composta dal comandante della legione, presidente, dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e di un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale, nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione « di molta prestanza fisica » qualora il candidato presenti tale caratteristica. Ciò ai fini di cui al n. 7, lettera *c*), dell'allegato manifesto.

4. — I civili concorrenti al corso biennale 1958-1960 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri), a nuova visita da parte di un collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico.

I militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale 1958-1959 e biennale 1958-1960 saranno sottoposti a visita da parte dello stesso collegio medico soltanto per accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico è definitivo.

5. — I concorrenti ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la Scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto.

Roma, addì 16 ottobre 1957

Il Ministro: TAVIANI

Concorso a 1200 posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri (corso biennale 1958-1960 *e corso annuale* 1958-1959).

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di 1200 allievi al primo anno dell'11° corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri (distaccamento di Moncalieri) ed al corso annuale presso la Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1958 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti messi a concorso sono devoluti, come per legge:

a) 600 ai giovani che non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, oppure se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di Corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dello inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) 200 ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) 400 ai militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale, mentre quelli eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *b*) saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *c*) e viceversa.

Norme e requisiti per i concorrenti civili.

2. — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *a*) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali. Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione, presso i Comandi di legione che istruiscono le domande.

I concorrenti giudicati non idonei da detta Commissione, potranno essere ammessi, con riserva, a loro richiesta, allo svolgimento del tema. In caso di esito favorevole, saranno sottoposti alla visita definitiva da parte del collegio medico presso il battaglione di Moncalieri, previsto dal n. 5 del bando di concorso;

d) abbiano statura non inferiore a m. 1,70 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

e) non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, o, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato o se incorporati nelle Forze armate ritengano di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

f) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

g) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dai comandi di ufficiale o di sezione dell'Arma competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

h) abbiano, alla data dell'inizio del corso, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle Forze armate e si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

i) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100 ed indirizzata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dovrà essere spedita, a cura degli

interessati, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre la data del 25 gennaio 1958 al Comando della legione carabinieri nel cui territorio gli stessi hanno domicilio.

La data di spedizione della domanda è stabilita, in caso di contestazioni, dal modulo ricevuta della raccomandata rilasciata dal competente ufficio postale.

Le domande spedite posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

4. — La domanda dovrà essere compilata nel seguente modo:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ROMA

Il sottoscritto (cognome, nome, paternità) nato a . . . . il domiciliato a (provincia di . . .) via . n. appartenente al Distretto militare di . chiede di essere ammesso al concorso per il primo anno dell'11° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . . .

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Allega i seguenti documenti:

(firma) .

5. — Ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana su carta legale (legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficio di stato civile).

Ne sono esonerati i candidati che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato libero su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore e rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole allegheranno invece lo stato di famiglia, su carta legale, legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale su carta legale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ovvero rilasciato dall'Ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero.

Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento.

La data di rilascio del certificato non deve essere anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

e) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al n. 2, lettera *f*);

f) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito nelle Forze armate grado superiore a soldato rinunci al grado stesso, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto, a decorrere dalla data d'invio in congedo. se, prima di avere conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo;

g) titolo di studio in originale, o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciata dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati, che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1957-58 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1958 nella intesa che, non facendo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

Qualora, per circostanze dipendenti dalla guerra, non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto di notorio giudiziale, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli atti d'ufficio, per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

I concorrenti dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione del certificato di cittadinanza italiana, dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato di celibe o vedovo senza prole può essere sostituita con la esibizione della carta d'identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione interessati e allegati alle domande dei concorrenti:

1) certificato di buona condotta, in carta libera, rilasciato dal sindaco di abituale residenza dell'interessato e legalizzato dal prefetto;

2) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

3) nulla osta rilasciato dal competente comando di Distretto militare o Capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1938 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

6. — I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma.

Il tema sarà svolto presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma, dalle ore 8 alle ore 13 del 2 maggio 1958.

7. — Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procede alla graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un ventesimo di punto per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica (e cioè 1/20 di punto soltanto a coloro che siano stati classificati di «molta prestanza fisica»).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato;

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuire alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio, nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di «sufficente» corrisponde, nelle singole materie, il voto di 6/10, a quello di «buono» il voto di 7/10 ed a quella di «ottimo» il voto di 8/10.

8. — I concorrenti ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

9. — Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del comando di legione, presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del comando, presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame e rispettivi viaggi di ritorno, i can-

didati saranno provvisti, a cura dei comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (mod. B), con spese però a loro carico.

10. — Al termine del primo anno di corso, gli allievi che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale saranno nominati carabinieri e ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno ripetere il primo anno una sola volta.

Gli allievi che per non aver riportato la sufficienza in attitudine militare e professionale, non saranno ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno, se giudicati meritevoli, conseguire la promozione a carabiniere e continuare a prestare servizio nell'Arma con tale grado, rimanendo vincolati alla ferma triennale contratta. Se giudicati non meritevoli, ovvero se, pure essendo stati giudicati meritevoli, non desiderino rimanere in servizio nell'Arma dei carabinieri, saranno senz'altro prosciolti dalla ferma triennale per seguire le sorti della loro classe di leva.

Quando per motivi indipendenti dalla loro volontà restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta, saranno inviati ad una legione allievi per completarvi il periodo di istruzione e, a domanda, potranno, poi, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Ove non gradissero essere avviati ad una legione allievi potranno chiedere il proscioglimento della ferma. In tal caso saranno avviati ai distretti di appartenenza per seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

Uguali norme valgono per coloro che per gli stessi motivi non potessero fruire nè della prima nè della seconda sessione di esami di fine corso

Qualora il numero delle assenze raggiunga i 60 giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

11. — Gli allievi, che al termine del secondo anno di corso non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere, potranno ripeterlo una sola volta, e soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso.

Qualora invece non intendano ripetere il secondo anno di corso, rimarranno in servizio col grado di carabiniere e con la ferma triennale contratta.

Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, coloro, che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1960, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1960 se idonei alla seconda sessione.

Norme e requisiti per i concorrenti militari in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1958-1960.

12. — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera b) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data d'inizio del corso, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto.

A tale accertamento provvederà apposita Commissione presso i comandi di Corpo da cui gli interessati dipendano. I militari giudicati non idonei potranno essere ammessi, a loro richiesta, allo svolgimento del tema, con riserva, e in caso di esito favorevole saranno sottoposti alla visita medica definitiva da parte del collegio medico presso il battaglione di Moncalieri;

c) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

13. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, da inoltrare tramite gerarchico, dovrà essere presentata al comando del reparto cui i candidati appartengono, non oltre il 31 gennaio 1958.

Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati, che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1957-58 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1958 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando di legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

14. — Per lo svolgimento della prova scritta di esame, per la revisione dei temi e per la compilazione della graduatoria di merito, valgono le norme stabilite dai numeri 6 e 7 del presente manifesto.

15. — I militari ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme prescritte dai nn. 10 e 11 del presente manifesto, conservando però, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale » saranno fatti rientrare alla legione di provenienza.

Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, coloro, che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1960, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1960, se idonei alla seconda sessione.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1958-59

16. — Il concorso per i posti di cui alla lettera c) è per esami. Possono parteciparvi gli appuntati e i carabinieri che:

a) non abbiano superato il 30° anno di età alla data d'inizio del corso;

b) abbiano prestato, alla stessa data, almeno un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

A tale servizio è da considerarsi equipollente quello prestato in reparti mobilitati, battaglioni mobili, nuclei mobili o autocarrati, reparti paracadutisti, gruppo squadroni territoriale, reparti autoportati o motoblindati dislocati in Somalia, nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza della Sicilia, o alle dipendenze del soppresso Comando forze repressione banditismo;

c) emergano a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale.

17. — Nel computo del periodo di servizio di cui al precedente n. 16, lettera b) dovrà essere comunque detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi ed ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio;

in cariche speciali (scrivano, piantone, portalettere, telefonista, ecc.) e in tutti quegli altri impieghi che non abbiano stretta attinenza con il servizio d'istituto.

18. — Gli esami consistono:

a) nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) in una prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere b) e c) e la durata delle rispettive prove di esami sono stabiliti nella 11ª dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri, anno 1946.

19. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai comandi di Corpo, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 gennaio 1958.

20. — I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 1° marzo 1958 presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma.

21. — I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio presso i comandi di Corpo da parte delle Commissioni previste dal-

l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quindi l'apposita Commissione presso la Scuola sottufficiali procederà, per i temi giudicati sufficienti dalle predette Commissioni, all'assegnazione di un punto da 0 a 20 e, per i concorrenti che riporteranno un punto non inferiore a 10/20, alla compilazione della graduatoria di merito valutando i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili come segue:

a) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

d) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle Forze armate sia nelle formazioni partigiane;

e) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

f) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

g) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori a sei mesi.

Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

22. — Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente n. 21, ammessi senz'altro i primi 400 concorrenti.

23. — Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di otto mesi, più un mese di esperimento presso stazioni territoriali.

24. — Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1959, se idonei alla prima sessione di esami, e 1° ottobre 1959, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi sottufficiali, che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo, anche non continuativo, superiore ai novanta giorni, sono esclusi dagli esami di fine corso e rimandati, a domanda, al corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere

Lo stesso dicasi per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè di prima e nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Avvertenze

I concorrenti civili aspiranti al corso biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri), da parte del collegio medico previsto dal n. 5 del bando di concorso.

Anche i militari aspiranti ai corsi annuale e biennale saranno sottoposti a visita da parte dello stesso collegio medico onde accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati « non idonei » saranno senz'altro esclusi dal corso.

I candidati civili, all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
passaporto (per i provenienti dall'estero);
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario (per gli impiegati dello Stato);
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati civili.

Roma, addì 16 ottobre 1957

Il Ministro: TAVIANI

(6078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche-romane e ad una borsa di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1958:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche-romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 540.000; a quelli per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 360.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa e altresì le spese di viaggio ed esplorazione in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, nelle quali il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti qui appresso elencati (numeri da 1 a 5), redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi, non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 45;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) a) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a presentare i documenti stessi.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte e le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1957

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1957
Registro n. 78 *Pubblica istruzione, foglio n.* 132

(6156)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.